



DETERMINA N. 7/NOB DEL 3 MARZO 2020

Oggetto: Approvazione dell'accordo con l'Istituto comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona concernente il progetto "Parole di carne"

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, nonché l'attestazione della copertura finanziaria previsti dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016;

DETERMINA

- di approvare l'accordo con l'Istituto comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona concernente il progetto "Parole di carne", da realizzare ad Ancona da marzo a giugno 2020, secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina;

- di quantificare in € 4.500,00 la spesa a favore del medesimo Istituto;

- di prenotare tale importo sul capitolo 101150/09 (Convenzioni con Istituti scolastici per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1040101002, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Andrea Nobili



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge. L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale per i diritti della persona) ha disciplinato il medesimo organismo, al quale ha affidato i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 10 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L'articolo 10, comma 2, ha affidato al Garante, in particolare, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola. L'art. 11, inoltre, prevede che nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, il Garante: stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza; intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati e attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie.

L'Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona, con pec del 18 febbraio 2020 (ns. prot. n. 261), ha inviato al Garante la scheda del progetto "Parole di carne" (allegato all'accordo). L'idea progettuale si sviluppa attorno all'esigenza di avvicinare gli studenti frequentanti l'Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona ed il Liceo Galileo Galilei di Ancona, alla realtà dei movimenti migratori e delle reali condizioni dei profughi, prevedendo incontri di approfondimento tematico e la presentazione di "Lezioni recitate", sul tema dell'Eneide, rivolte in particolare agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Il progetto prevede, inoltre, un evento conclusivo, che si terrà presso il Teatro Sperimentale di Ancona, durante il quale i ragazzi, insieme ai docenti e agli attori coinvolti, presenteranno gli esiti del progetto in uno spettacolo finale.

Alla luce di tutto quanto sopra e, considerando che le iniziative proposte sono in linea con le funzioni proprie dell'ufficio, il Garante ha ritenuto opportuno avviare con l'Istituto comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona, in qualità di capofila, una specifica collaborazione, per una spesa complessiva di €. 4.500,00.

A tale spesa si può fare fronte con le risorse iscritte a carico del capitolo 101150/09 (Convenzioni con Istituti scolastici per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1040101002, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile del procedimento

(Anna Clara Borghesi)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determina con riferimento alla disponibilità iscritta sul capitolo 101150/09 (Convenzioni con Istituti scolastici per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1040101002, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile della Posizione
organizzativa Risorse finanziarie

(Maria Cristina Bonci)



REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA	
N. 38	DIE 4.500,00
A CARICO DEL CAPITOLO N. 104/50/9	
IN DATA 03/03/2020	
FIRMA	

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

Il dirigente
(Elisa Moroni)

La presente determina si compone di 6 pagine, di cui 3 pagine di allegati.

Il dirigente
(Elisa Moroni)



Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona concernente il progetto "Parole di carne"

TRA

Il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante", con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, C. F. 80006310421, rappresentato dall'avv. Andrea Nobili,

E

L'Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona, di seguito denominato "Istituto comprensivo", in qualità di capofila del progetto "Parole di carne", con sede ad Ancona, via G. Verga n. 2, C.F. e P. IVA 93084540421, rappresentato dalla Prof.ssa Elisabetta Micciarelli, in qualità di dirigente scolastica dell'Istituto;

di seguito congiuntamente indicate come "Parti",

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

- l'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale per i diritti della persona) ha disciplinato il medesimo organismo, al quale ha affidato i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 10 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L'articolo 10, comma 2, ha affidato al Garante, in particolare, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;

- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione nelle attività concernenti il medesimo progetto;

- il Garante e l'Istituto Comprensivo, rispettivamente con determina n. _____ del _____ e con delibera del Consiglio di Istituto n. _____ del _____ hanno approvato l'accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo ha oggetto il progetto "Parole di carne", di seguito denominato "Progetto", ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3

(Impegni delle parti)



1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le seguenti azioni.
2. Il Garante si impegna:
 - a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle iniziative previste nel Progetto;
 - a) a collaborare, mediante l'impiego di proprio personale, al buon andamento del Progetto;
 - b) a trasferire all'Istituto comprensivo, per la realizzazione del progetto, l'importo massimo complessivo di € 4.500,00.
3. L'Istituto comprensivo si impegna:
 - a) ad assumere il ruolo di Responsabile del Progetto;
 - b) a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto e, in particolare:
 - supervisionare e monitorare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi;
 - trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione del Progetto;
 - c) a trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti corredata dalla rendicontazione contabile e analitica dei costi sostenuti e documentati.

Articolo 4

(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'Accordo per il relativo ambito di competenza:
 - a) il Garante, avvocato Andrea Nobili;
 - b) per l'Istituto comprensivo, la Prof.ssa Elisabetta Micciarelli

Articolo 5

(Durata dell'accordo)

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del progetto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020.

Articolo 6

(Liquidazione)

1. L'importo massimo complessivo di €. 4.500,00 è liquidato all'Istituto comprensivo entro trenta giorni dalla conclusione del Progetto.
2. L'importo liquidato non può superare le spese sostenute dall'Istituto comprensivo per il medesimo progetto.

Articolo 7

(Recesso)

1. Alle parti è data facoltà di recesso dal presente Accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui si venga a conoscenza nell'ambito del presente accordo venuti a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'altro ente, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.


Articolo 9

(Responsabilità)

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)



1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11

(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 12

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona

Andrea Nobili

Per l'Istituto Comprensivo
Grazie Tavernelle di Ancona
la Dirigente
Elisabetta Micciarelli